

CODICE CIVILE

**Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti**

Art. 1852 Disposizione da parte del correntista.

Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.